



COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano
Ufficio Provveditorato/Gare/Contratti

CAPITOLATO SPECIALE

***PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALLA
FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER I
DIPENDENTI COMUNALI – PERIODO 2020/2023
CIG 8277383888***

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente appalto è la fornitura di Indumenti Polizia Locale, Messi, Commessi, Autisti, ect di Cornaredo aventi diritto come da Regolamento approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 61 del 10.07.2017.

Allegati:

- 1) Prospetto fabbisogni;
- 2) Specifiche Tecniche.

La fornitura oggetto del presente capitolato recepisce il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 22.02.2011 n. 23, in quanto applicabile.

Le quantità indicate nel "Prospetto fabbisogni" sono del tutto indicative e non vincolanti per l'Ente, in quanto gli ordini verranno emessi annualmente sulla base delle effettive necessità e delle esigenze di servizio.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a consegnare la fornitura richiesta, limitatamente all'ordinativo emesso di anno in anno, al luogo e alla data indicata nonché alla prestazione dei seguenti servizi connessi:

- a) attagliamento, (tutte le divise dovranno essere realizzate su misura)
- b) imballaggio,
- c) consegna,
- d) reportistica.

Le condizioni, i requisiti e le modalità di esecuzione delle forniture e della prestazione dei servizi connessi sono stabilite, oltre che nel presente Capitolato e relativi Allegati, anche nel Bando di gara e nel Disciplinare.

Articolo 2 - Durata

Il contratto riguarda la fornitura di vestiario e accessori per dipendenti comunali relativa al periodo 2020/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di affidare all'aggiudicatario, per ulteriori anni 2 (due), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Il Comune di Cornaredo si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Articolo 3 – Valore presunto dell'appalto

L'importo complessivo a base d'asta è pari a €. 56.366,19 IVA esclusa, di cui € 0 (zero) oneri per la sicurezza, per il periodo 2020/2023.

Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ripetizione per la durata di ulteriori anni due, è di € 83.333,40 e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 4 - Modalità della fornitura

1. In esecuzione di ciascun Ordinato, il Fornitore dovrà effettuare la consegna comprensiva di ogni onere relativo all'attagliamentamento e all'imballaggio nel rispetto dei termini indicati dal concorrente e le modalità di seguito riportate, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore, dovrà recarsi presso le sedi e nei giorni concordati con l'Ufficio Provveditorato, e provvedere alla presa misure.
3. Le schede personali di ogni dipendente relative al suddetto attagliamentamento preparate dal Fornitore saranno inviate in copia all'Ufficio Provveditorato.
4. Il Fornitore provvederà alle consegne confezionando nominativamente, per ogni singolo dipendente, gli articoli ordinati.
5. Nel caso in cui il Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione al Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla consegna e richiederne la sostituzione.
6. Qualora all'atto della consegna, gli articoli non dovessero corrispondere alla taglia/misura del dipendente il Fornitore si impegna, previa richiesta da parte dell'Ufficio Provveditorato, alla sostituzione degli stessi, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Nel caso in cui il Contraente riscontrasse che la merce consegnata avesse caratteristiche diverse da quelle indicate nell'Ordinato di Fornitura e/o difformi dalla campionatura consegnata in sede di gara, provvederà ad inoltrare una comunicazione al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore si impegna, pertanto, a ritirare senza alcun addebito, la fornitura consegnata e non ancora utilizzata non conforme, concordando con il Contraente le modalità di ritiro, e provvederà contestualmente alla consegna della stessa quantità di merce conforme alle caratteristiche del prodotto oggetto dell'Ordinato di fornitura, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.
Tale sostituzione deve avvenire **entro e non oltre 15 giorni lavorativi** dalla richiesta di reso.

Articolo 5 - Termini della fornitura

1. La consegna del vestiario/calzature dovrà avvenire entro 45 giorni dalla presa misure.

2. Nel caso di richiesta derivante da variazione del personale o da consegne per pochi articoli al di fuori delle forniture stagionali la consegna dei nuovi indumenti dovrà avvenire entro i termini sopra indicati.
3. La consegna della fornitura avverrà nel luogo e per le quantità specificate nell'Ordinativo stesso.

Articolo 6 – Aggiornamento prezzi

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati fino al 31.12.2021. La revisione dei prezzi sarà riconosciuta, previa istruttoria formale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in fase di eventuale ripetizione del contratto per ulteriori anni due, semprechè ne sussistano i presupposti.

Articolo 7 – Modalità di fatturazione e pagamenti

Il fornitore, dopo aver effettuato le consegne, dovrà preventivamente comunicare gli importi da fatturare suddivisi per servizi all'Ufficio Provveditorato, il quale procederà all'emissione del verbale di verifica di conformità– entro 15 giorni dalla richiesta – ,salvo rilievi/osservazioni/contestazioni sulla esecuzione del servizio.

Il verbale sarà trasmesso per la sua accettazione al Fornitore; dovrà essere firmato e restituito entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Con la sottoscrizione per accettazione e la restituzione del verbale il Fornitore è autorizzato all'emissione delle fatture.

Sull'importo netto delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% la quale verrà svincolata solamente in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell' attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

L'articolo 42 del dl n.66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, ha introdotto l'obbligo dall'01/07/2014 di istituire il Registro Unico delle Fatture. Il sistema di registrazione delle fatture prevede la presenza al momento dell'inserimento di ogni singolo documento contabile, di una serie di informazioni obbligatorie quali:

- n. di CIG di riferimento;
- n. di impegno di spesa (che sarà comunicato dall'Ufficio);
- scadenza del pagamento (come previsto dal presente capitolato).

Le fatture prodotte senza che siano seguite le indicazioni sopra riportate, non saranno liquidate. Ne sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione.

Le fatture saranno liquidate a 30 giorni data presentazione al protocollo, fatta salva la regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, provvederà, non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione dello stesso, alla emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, procedendo successivamente al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata, nonché delle ritenute dello 0,50% praticate.

In caso di subappalto, l'Amministrazione non pagherà direttamente gli eventuali subappaltatori, non assumendo alcun obbligo nei loro confronti, ma è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento copia delle fatture dei subappaltatori quietanzate.

Per le inadempienze di cui sopra il Comune di Cornaredo si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva prestata e di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 4, lettera A) punto 2 del Disciplinare di Gara, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 9 - Penali

1. Nel caso di ritardo non imputabile al Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto ai termini indicati nella scheda tecnica per la consegna della fornitura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, le seguenti penali:
 - per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari € 250,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo da 11 a 20 giorni € 500,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo oltre 21 giorni € 1.000,00=, oltre all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (giorni) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Contraente che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno

applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Il Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al precedente articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento degli obblighi contrattuali.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. Qualora le inadempienze di cui ai punti precedenti si ripetessero per almeno tre volte o siano tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla quantificazione dei danni eventualmente sofferti.

Articolo 10 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con i singoli Ordinativi di Fornitura che si protragga oltre il termine di 45 giorni, il Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.1454 c.c.
2. In ogni caso, il Contraente potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore attraverso posta certificata, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati;
 - b) difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato "2" e/o alle caratteristiche proprie del campione prodotto;
3. In tutti i predetti casi di risoluzione il Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 11 - Recesso

1. Il Contraente ha diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
 - c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto e/o da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore con posta certificata.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Capitolato relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Contraente.

In caso di recesso del Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 12 - Foro competente

Tutte le controversie insorte tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria identificata nel Foro di Milano del Foro di Milano.

Articolo 13 – Spese

Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto in oggetto, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

Qualora nel termine fissato la Ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto (ove previsto) nel giorno all'uopo stabilito, questo Comune, previa diffida ad adempiere in un termine perentorio, procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'acquisizione della garanzia prestata a corredo dell'offerta ed all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 14 - Riservatezza delle informazioni

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dr. Massimo Manco - Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino
Telefono 02/93263250-209-256
Fax 02/93263208
e-mail: provveditorato@comune.cornaredo.mi.it;
pec: contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it